

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CAGLIARI, Via UNIVERSITA n. 40, c.a.p. 09124 ("Titolare")

e

FONDAZIONE DI SARDEGNA nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, via San Salvatore da Horta, n. 2 - CAP 09124, ("Titolare")

(di seguito indicati individualmente o collettivamente come la/e "**Parte/i**").

Premesso che

- A) Le Parti sono impegnate nell'esecuzione della Convenzione triennale siglata per il triennio 2021-2023 tra la Fondazione di Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari in materia di Ricerca Scientifica e Tecnologica.
- B) La Convenzione citata alla lettera precedente prevede la realizzazione di appositi bandi annuali gestiti dall'Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, che finanzia i progetti di ricerca.
- C) In conseguenza dell'attività di cui alla lettera precedente si avrà, da parte dell'Università degli Studi di Cagliari, la raccolta dei progetti contenenti i dati personali dei ricercatori dell'ateneo che hanno presentato le proposte progettuali nonché, dopo lo svolgimento delle attività progettuali, dei documenti relativi alla rendicontazione delle spese sostenute mentre, da parte della Fondazione di Sardegna, si avrà l'acquisizione degli esiti della valutazione dei progetti.
- D) I progetti di cui alla lettera precedente e i documenti attestanti le spese sostenute verranno trasmessi alla Fondazione di Sardegna mentre gli esiti della valutazione dei progetti saranno inviati all'Università degli Studi di Cagliari. Ciò determinerà il trattamento congiunto e condiviso dei dati personali contenuti nelle schede progettuali, nei documenti di spesa e nei *report* delle valutazioni, sicché le Parti ritengono necessario addivenire ad una determinazione congiunta delle modalità e delle finalità del trattamento di tali dati personali.
- E) Le presenti Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Tutto ciò premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

Articolo 1 - Riparto dei ruoli delle Parti

Ai fini del presente Accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, le Parti agiscono quali autonomi titolari del trattamento.

Ciascuna Parte resta pertanto responsabile esclusiva delle azioni compiute con riferimento alle attività eseguite quale titolare autonomo del trattamento dei dati.

Articolo 2 - Trattamento dei dati in contitolarità

Con riferimento al trattamento condiviso dei dati riportati alle lett. C) e D) delle Premesse, le Parti concordano che esse agiscono in qualità di contitolari del trattamento, determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, e si impegnano ad assicurarsi la massima collaborazione reciproca.

Articolo 3 - Conservazione dei dati personali

Le Parti concordano di impegnarsi a conservare i dati personali degli interessati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e comunque non superiore a cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca e dalla presentazione della rendicontazione. Dopo tale temine si provvederà alla completa anonimizzazione dei dati personali e/o alla loro cancellazione con esclusione dei dati relativi al nome, cognome, qualifica e curriculum dei ricercatori coinvolti nel progetto, che potranno essere conservati per scopi scientifici anche oltre il periodo suindicato, come previsto dall'art. 5, § 1 lettera e) del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi "Regolamento").

Articolo 4 - Misure tecniche e organizzative di sicurezza

Le Parti concordano che ciascuna per la sua parte di competenza determini le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e alla riservatezza, ex artt. 25-32 del Regolamento, del trattamento dei dati di cui alle lett. C) e D) delle Premesse.

Articolo 5 - Registro delle attività di trattamento

Ciascuna Parte tiene un registro delle attività di trattamento concernenti i dati di cui alle lett. C) e D) delle Premesse, in ossequio alle disposizioni dell'art. 30 del Regolamento.

Articolo 6 - Fornitura dell'informativa

Le Parti stabiliscono che l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento sia resa disponibile sul sito *internet* dell'Università degli Studi di Cagliari, congiuntamente al presente Accordo.

Articolo 7 - Riscontro di richieste di esercizio dei diritti

Le Parti individuano sin da ora come unico punto di contatto, da fornire agli interessati nell'ambito delle informazioni rese ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento, il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@unica.it

Se la Fondazione di Sardegna a qualunque titolo dovesse ricevere una richiesta di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento da parte degli interessati, provvederà a comunicare la ricezione di tale richiesta all'Università degli Studi di Cagliari collaborando entro i limiti della propria competenza.

Articolo 8 - Riparto obblighi e responsabilità spettanti a ciascun Titolare

Con riferimento alle attività compiute da ciascuna Parte e/o da suoi collaboratori o dipendenti resta inteso che tale Parte ne rimane l'unica responsabile sia ai fini del trattamento dei dati personali, sia dal punto di vista del diritto penale, civile ed amministrativo, e pertanto sarà chiamata a tale titolo a risponderne sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 9 - Vaglio sull'adeguatezza dei fornitori e potere di stipula di contratti per il trattamento dei dati

A ciascuna Parte spetta il potere di sottoscrizione, dei contratti con i fornitori comuni necessari per il trattamento dei dati personali indicati alle lett. C) e D) delle Premesse, così come consentito dall'art 28 del Regolamento e della conseguente nomina a "Responsabile del trattamento".

Articolo 10 - Inopponibilità dell'Accordo agli interessati

Il presente accordo è inopponibile agli interessati.

Articolo 11 - Solidarietà passiva e regresso

Nei casi di contitolarità, previsti dall'art. 2 del presente Accordo, tra i contitolari vi è solidarietà passiva in caso di risarcimento del danno nei confronti dell'interessato o in caso di sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia, la Parte che ha pagato l'intero ammontare ha diritto di regresso nei confronti dell'altra, conformemente alla parte di responsabilità di ciascuna ai sensi del presente Accordo.

Articolo 12 - Base giuridica dell'Accordo di contitolarità

Le Parti convengono che il presente Accordo è redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

Articolo 13 - Dichiarazione di rispetto delle regole deontologiche e delle disposizioni tecniche

Le Parti si impegnano, infine, a:

- a) adottare le misure tecniche e organizzative di sicurezza e riservatezza previste da ciascuna, come da art. 4 sopra riportato;
- b) comunicare tempestivamente e senza indugio all'altra parte qualsiasi tentativo di "violazione dei dati personali" (come definita dall'art. 4, par. 1, n.

12, del Regolamento) trattati ai sensi del presente Accordo, di cui si sia venuti a conoscenza; le Parti si obbligano a collaborare reciprocamente al fine di contenere gli effetti della violazione, adottando ogni misura ritenuta necessaria al fine di mitigare i rischi e ricondurre lo stato di protezione dei dati personali alla situazione precedente al verificarsi dell'evento; ove richiesto da una Parte, l'altra Parte si impegna a comunicare le misure di rimedio adottate in via autonoma al fine di mitigare gli effetti dannosi dell'evento lesivo;

- c) rispettare le regole previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali sia a livello nazionale che comunitario;
- d) comunicare prontamente all'altra Parte qualsiasi disposizione o richiesta si dovesse ricevere dall'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti o delle proprie facoltà, ai sensi del precedente art. 7.


Articolo 14 - Durata

Il presente Accordo sarà valido per tutta la durata della Convenzione citata alla lettera A) delle Premesse e fino al termine del trattamento dei dati di cui le Parti sono contitolari.

Per la FONDAZIONE DI SARDEGNA

Il Presidente

Ing. Antonio Cabras



Per l' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Il Pro Rettore delegato per la ricerca

Prof. Luciano Colombo

